



COMUNE DI CROCEFIESCHI

Provincia di Genova

Piazza IV Novembre 2

Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Adunanza del 21 Marzo 2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 01

Oggetto: NOMINA DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

L'anno duemilaquattordici oggi ventuno del mese di marzo , alle ore 18,30, nella Sala delle Adunanze consiliari. Previa osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

Cognome e nome	Carica	Presenti	Assenti
1. VENZANO Bartolomeo	Sindaco	X	
2. PARODI Maurizio	Consigliere	X	
3. STRATA Renato	Consigliere	X	
4. VIVALDO Rita	Consigliere	X	
5. GHIO Riccardo	Consigliere	X	
6. TORRIGINO Luigi	Consigliere	X	
7. MERETA Giovanni	Consigliere	X	
8. MASSA Massimo	Consigliere		X
9. MERETA Marco	Consigliere	X	
10. BESIO Eugenio	Consigliere		X
11. CARTASSO Roberta	Consigliere	X	
12. LANGE Luigi	Consigliere	X	
13. MASSARINO Davide	Consigliere	X	
		11	2

Con la partecipazione e l'Assistenza del Segretario comunale, Dr. Stefano Fedeli accertata la regolarità dell'Adunanza il **l'Ing. Bartolomeo Venzano** , in qualità di **Sindaco** e Presidente, dichiara aperta la Seduta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Titolo VII dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali (artt. 234-241) , approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da ultimo modificato dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, conv. Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Richiamati in particolare:

- l'art. 234, comma 1, il quale prevede che i consigli comunali, provinciali e delle città metropolitane eleggono, con voto limitato a due componenti, un collegio di revisori composto da tre membri, di cui uno scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili (presidente), uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti ed uno iscritto all'albo dei ragionieri;
- l'art. 234, comma 2, il quale prevede che nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni di comuni e nelle comunità montane la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore;
- l'articolo 235, comma 1, il quale stabilisce che l'organo di revisione dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta.

Visto inoltre:

- l'art. 16 comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011 il quale prevede, a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo all'entrata in vigore della legge di conversione, che la relativa nomina debba avvenire tramite estrazione da apposito elenco a livello provinciale e tra soggetti in possesso di determinanti requisiti secondo le modalità che verranno definite tramite Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e finanze da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa;
- l'articolo 29, comma 11-*bis*, del decreto legge 30 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il quale ha prorogato di nove mesi il termine di cui all'articolo 16, comma 25, del decreto legge n. 138/2011 (conv. in Legge n. 148/2011);
- il DM Interno n. 23 in data 15 febbraio 2012, recante il *Regolamento per l'Istituzione dell'elenco dei revisori degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico finanziario* con il quale sono state dettate le disposizioni attuative delle nuove modalità di nomina dell'organo di revisione previste dalla norma sopra richiamata;
- il DM 26 novembre 2012 con il quale è stato approvato l'elenco dei revisori dei conti degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, istituito ai sensi dell'articolo 16, comma 25, del d.L. n. 138/2011;

Atteso che con comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 in data 4 dicembre 2012 – 4^a Serie speciale concorsi, è stata disposta a decorrere dal 10 dicembre 2012 la piena operatività del nuovo sistema ed avviate le modalità di nomina dell'organo di revisione degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, mediante estrazione a sorte da parte della Prefettura – Ufficio territoriale di Governo;

Atteso che questo comune, avendo alla data del 31 dicembre 2012 (penultimo esercizio precedente) una popolazione inferiore a 15.000 abitanti, è tenuto alla nomina del revisore unico dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11 ottobre 2010 con la quale è stato eletto per il triennio 2010 /2013 l'organo di revisione;

Considerato che alla data del 6 novembre è scaduto scadere l'organo di revisione del Comune, prorogato fino alla data odierna ai sensi degli articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1 e 6 del decreto legge 16 maggio 1004, n. 293 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444) ;

Dato e preso atto che

a) a seguito della nomina deliberata con provvedimento n.25 del 27 dicembre 2013 il Dottor Calcagno ha rinunciato, così come hanno rinunciato gli altri sorteggiati

b) in data diciassette febbraio 2014 , alla Presenza del Sindaco di Crocefieschi, la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo ha provveduto ad estrarre a sorte i nominativi inseriti nell'elenco dei revisori ai fini della successiva nomina da parte del Consiglio Comunale dell'ente;

c) i tre nominativi estratti dall'elenco regionale risultano essere i seguenti, il primo dei quali è designato per la nomina di revisore dei conti mentre gli altri subentrano, nell'ordine di estrazione, nell'eventualità di rinuncia o impedimento ad assumere l'incarico da parte del soggetto da designare:

ND	Nominativo
1°	CHIOCCA STEFANO
2°	IORIO NICOLA
3°	CANNAVO' Roberto

Preso atto che dopo la rinuncia dei primi due sorteggiati, il Dr. Cannavò Roberto con nota del 19 febbraio 2014 ha comunicato la sua accettazione

Accertato che è stata verificata la presenza di eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo;

Ritenuto quindi di procedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di Cannavò Roberto ,

Visto inoltre l'art. 241, ultimo comma, del d.Lgs 267/2000 il quale stabilisce che il compenso spettante al Revisore viene stabilito con la stessa deliberazione di nomina;

Richiamati:

- il D.M. 25/09/1997, n. 475 recante *“Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi al compenso spettante ai revisori degli enti locali”*;
- il DM 31/10/2001 recante *“Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economica-finanziaria degli enti locali”*;
- il DM 25/05/2005 recante *“Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori dei conti degli enti locali”*;
- il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 recante *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”* che, all'art. 241, prevede che *“ il compenso base è determinato in relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento ed investimento dell'ente locale”*;

Atteso che il limite massimo del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione è composto:

- a) da un compenso base determinato con riferimento alla fascia demografica di appartenenza;
- b) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa corrente annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- c) da una maggiorazione massima del 10% qualora la spesa per investimenti annua pro-capite desunta dall'ultimo bilancio preventivo approvato risulti superiore alla media nazionale per fascia demografica;
- d) da una maggiorazione massima del 20% in relazione ad ulteriori funzioni assegnate rispetto a quanto indicato dall'art. 239 del d.Lgs. n. 267/2000;
- e) da una maggiorazione sino al 10% per istituzione con un massimo del 30% per l'esercizio delle funzioni presso istituzioni dell'ente;

Richiamato l'art. 6 comma 3 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, conv in legge n. 122/2010 il quale prescrive che *“a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010”*;

Visti:

- a) la deliberazione n. 204/2010 del 09/12/2010 della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Toscana che rispondendo ad una richiesta di parere concernente l'applicazione della norma di cui all'art. 6, comma 3, del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), ha confermato implicitamente l'applicabilità della stessa anche ai compensi dell'organo di revisione;
- b) il parere n° 13/2011 del 25 gennaio 2011 della Corte dei Conti Sezione di Controllo della Regione Lombardia con il quale è stato confermato il precedente parere della Corte dei Conti della Toscana n° 204/2010 del 9 dicembre 2010, in quanto *“considerata la finalità perseguita dal legislatore, volta a conseguire sensibili riduzioni degli effetti di spesa per gli anni a venire a carico delle rispettive Amministrazioni (nota di lettura al Senato della legge n. 122/2010), la norma in esame non può che riferirsi a tutte le possibili forme di compenso corrisposte dalle amministrazioni ai componenti di organi collegiali ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Dal tenore della disposizione emerge, altresì, chiara la volontà di introdurre un meccanismo automatico e generalizzato di riduzione dei compensi erogati ai componenti di “organi collegiali comunque denominati”, senza distinzioni connesse all’ammontare percepito rispetto al limite massimo edittale ovvero alla particolare natura e/o composizione degli stessi organi amministrativi (cfr. sul punto, Sez. reg. contr. Toscana, delibera n. 204 del 9 dicembre 2010).”*;
- c) la deliberazione n. 6 del 17/02/2011 con la quale la Corte dei Conti - sezione regionale Emilia-Romagna - osserva che *“la ratio dell’art 6 comma 3 della legge 122/2010 risiede nella riduzione dei costi degli apparati amministrativi, e che la riduzione di cui trattasi, nel cui ambito applicativo sono compresi gli organi collegiali comunque denominati i cui compensi siano a carico dell’Ente Locale e quindi anche i collegi dei revisori dei conti, decorre dal 1 gennaio 2011”*;

Ritenuto di determinare, ai sensi del DM 25/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 in misura non superiore a quanto corrisposto al predecessore Ragioniere Scarsi ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il DM Interno n. 23 del 15 febbraio 2012;

Vista la Circolare del Ministero dell'interno n. 7/FL del 5 aprile 2012;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime

DELIBERA

1. di provvedere alla nomina del revisore unico dei conti nella persona di Dr. Roberto Cannavò ,
2. di stabilire che l'incarico decorrerà dalla data di immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 235, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
3. di comunicare al Tesoriere Comunale, entro 20 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, il nominativo del revisore, ai sensi dell'art. 234, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di determinare il corrispettivo in € 1.350,00 ,dtrre a CPAIA e IVA di legge, ai sensi dell'art. 241 del d.Lgs. n. 267/200, del D.M. 20/05/2005 nonché dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge n. 78/2010 (conv. in Legge n. 122/2010),

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.